

pressi i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza, e la Corte d'Appello.

Art.o 62. Invigilano sulla osservanza delle leggi che interessano l'ordine pubblico ed alla regolare esecuzione dei giudicati.

Art.o 63. Il regio Procuratore generale presso la Corte di Appello e i due regi Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza esercitano negli affari civili il loro ministero, non in via di azione, ma in via di requisizione.

Art.o 64. Sono sentiti in tutte le cause e questioni che riguardano:

1. L'ordine pubblico, l'interesse della nazione, della Corona, dei Comuni e degli stabilimenti pubblici;

2. Le donazioni, ed i legati, fatti a beneficio de' poveri di uno o più Comuni;

3. Lo stato delle persone;

4. La declinazione del foro per titolo d'incompetenza;

5. La ricsuzione dei Giudici per titolo di parentela, od affinità, e la remissione della causa ad altri Giudici;

6. I minori, gl'interdetti, le donne non autorizzate dai loro mariti a stare in giudizio, e generalmente tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore;

7. Gli assenti;

8. I militari in attività ed impiegati nelle armate di terra e di mare fuori del territorio della Provincia, e gli incaricati di qualche pubblica negoziazione fuori pure della Provincia, se non abbiano la-